

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

CAPO I ° - NORME GENERALI

Art. 1 – oggetto del regolamento

Art. 2 – gestione del servizio

Art. 3 – funzionario responsabile

CAPO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 – presupposto dell'imposta

Art. 5 – soggetto passivo dell'imposta

Art. 6 – categorie delle località

Art. 7 – obbligo della dichiarazione

Art. 8 – casi di omessa dichiarazione

Art. 9 – modalità di applicazione dell'imposta

Art. 10 – pagamento dell'imposta

Art. 11 – pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale.

Art. 12 – rettifica ed accertamento d'ufficio

Art. 13 – tariffe

Art. 14 – riduzioni dell'imposta

Art. 15 – esenzioni dell'imposta

Art. 16 – gestione contabile dell'imposta

Art. 17 – contenzioso

CAPO III° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

Art. 18 – aggiornamento del piano generale degli impianti

Art. 19 – limite delle tipologie e delle quantità degli impianti pubblicitari

Art. 20 – procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

Art. 21 – divieti generici

Art. 22 – limitazioni sulla pubblicità sonora

CAPO IV° - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 – gestione del servizio

Art. 24 – soggetto passivo

Art. 25 – definizione finalità del servizio

Art. 26 - categorie delle località

Art. 27 – superficie degli impianti

Art. 28 – ripartizione della superficie e degli impianti

Art. 29 – spazi privati per le affissioni dirette

Art. 30 – autorizzazione per le affissioni dirette

Art. 31- rimborso di spese

Art. 32 – modalità per le pubbliche affissioni

Art. 33 – consegna del materiale da affiggere

Art. 34 – annullamento della commissione

Art. 35 – tariffe

Art. 36 – riduzione del diritto

Art. 37 – esenzioni dal diritto

Art. 38 – pagamento del diritto – recupero di somme

Art. 39 – gestione contabile delle somme riscosse

Art. 40 – contenzioso

CAPO V° - NORME FINALI

Art. 41 – rinvio ad altre disposizioni

Art. 42 – variazioni del regolamento

Art. 43 – tutela dei dati personali

Art. 44 – pubblicità del regolamento

Art. 45 - casi non previsti dal presente regolamento

Art. 46 – rinvio dinamico

Art. 47 - entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito, come previsto dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
 - a) con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
4. Se viene prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.
5. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità quanto stabilito dal presente regolamento e dal D.Lgs 507/93.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta il comune designa il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs 507/93 al quale sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
3. il comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del responsabile.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi;
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 6

CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507, e successive modifiche, per cui tutto il territorio comunale viene compreso in un'unica categoria ordinaria.

ART. 7

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 prende le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione è presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la

modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.

ART. 8

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- a) all'art. 12 D.Lgs. 507/93 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - b) all'art. 13 D.Lgs. 507/93 - effettuata con veicoli;
 - c) all'art. 14, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 507/93 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
- la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- a) all'art. 14 D.Lgs. 507/93 - comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- b) all'art. 15 - D.Lgs 507/93 - comma 1
 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- comma 2
 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3
 - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4
 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5
 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo

stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

ART. 10

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. In correlazione al disposto dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, entro i termini previsti dalla legge.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta è corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se è di importo superiore a euro 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37).

3. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 11

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Se la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 è rilasciata dal funzionario responsabile sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della giunta comunale.

ART. 12

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il comune o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 13

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo da essere facilmente consultato da chi vi ha interesse.

ART. 14

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 15

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

2. In applicazione del comma 1/bis del sopraccitato art. 17, e successive modifiche, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 16

GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta sono osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il responsabile del servizio finanziario ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 17

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO III

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART. 18

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3, se ritiene necessario, propone alla giunta comunale l'aggiornamento del "Piano Generale degli impianti" da adottare ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La proposta di cui al precedente comma in ogni caso contiene:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) l'indicazione dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 19

LIMITE DELLE TIPOLOGIE E DELLE QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano generale degli impianti deve essere comunque contenuto, per ogni tipologia, nelle seguenti quantità:
 - a) n. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al comune;
 - b) n. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al comune;
 - c) n. 25 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - c) n. 25 impianti ai margini delle strade.

In ogni caso ogni impianto non può superare i 6 (sei) mq.

ART. 20

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità risulta da atto scritto.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del settore edilizia privata ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, se i mezzi pubblicitari sono collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:

Comune di Teolo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;

è rilasciata dal responsabile settore edilizia privata.

5. Sono altresì soggette ad autorizzazione edilizia, ancorché esenti dalla imposta, le installazioni delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

ART. 21

DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 22

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' SONORA

1. E' vietata ogni forma di pubblicità sonora come da regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 28 del 14.03.1986 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

a) in forma diretta;
b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'oneri.

ART. 24

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 25

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cioè destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 26

CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Non viene esercitata la facoltà di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507 come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge del 28 dicembre 2001, n. 448 per cui tutto il territorio comunale viene compreso in una unica CATEGORIA ORDINARIA.

ART. 27

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 12,00 (dodici/00) per ogni mille abitanti.
2. La giunta comunale, con apposite deliberazioni, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 28

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica	5%
b) alle affissioni di natura commerciale.....	90%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....	5%
	100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 29

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 30

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal responsabile edilizia privata.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 4 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

ART. 31

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 deve essere allegata copia del versamento dei diritti di segreteria equivalenti a quelli per permesso a costruire.

ART. 32

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Non si applica il diritto d'urgenza per gli annunci mortuari.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti é immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilit , sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione   stata fatta.

ART. 33
CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia   trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non pu  essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 34
ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non d  diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 13, la richiesta di annullamento deve pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 13.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 13 deve pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti,   conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
5. Decorsi i sessanta giorni il materiale   avviato alla segreteria comunale per essere compreso fra gli atti.

ART. 35

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni   dovuto, al comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui   affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 36
RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni   ridotta alla met :
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano

nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 37

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 38

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 39

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 40

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 41

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 42

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 43

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 44

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 46

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004.